

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1972

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania fu istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, con competenza sull'intero territorio di Puglia e Lucania.

Con successiva legge 11 luglio 1952, numero 1005, la competenza dell'Ente fu estesa all'Alta Irpinia (parte occidentale della provincia di Avellino).

L'Ente ha usufruito dei seguenti contributi statali:

lire 500 milioni per la costituzione del fondo patrimoniale e di avviamento (citato decreto legislativo n. 281 del 1947 e legge 8 maggio 1964, n. 311);

lire 3.950 milioni per studi e ricerche e per le spese di funzionamento, nel periodo dal 1947 al 1968, ai sensi del menzionato

decreto legislativo n. 281, nonché delle leggi 11 luglio 1952, n. 1005, 9 luglio 1957, n. 600, 9 febbraio 1963, n. 122, 8 maggio 1964, n. 311, e 14 luglio 1965, n. 901.

Il contributo medio annuo ricevuto dall'Ente, nell'anzidetto periodo di ventidue anni, ammonta a lire 184 milioni circa.

Le leggi innanzi citate pongono in evidenza l'interesse statale alla funzionalità di un organismo, la cui attività è rivolta ad una più efficiente ed organizzata utilizzazione delle acque: fattore questo indispensabile per assicurare alle regioni in cui l'Ente opera lo sviluppo economico e sociale più rapido ed adeguato ai tempi.

Si considera che, pur restando il compito principale dell'Ente quello di provvedere a tutti gli studi, anche sperimentali, connessi al problema dell'irrigazione e di programmare ed eseguire le opere di irrigazione, le

esigenze dello sviluppo industriale e di quello delle popolazioni civili hanno imposto una dilatazione degli interventi, per la stretta correlazione fra le diverse utilizzazioni idriche e le comuni fonti di approvvigionamento.

Le opere eseguite o progettate finora testimoniano lo sforzo compiuto per la risoluzione dei più immediati problemi. Essi sono rappresentati dagli invasi del Pertusillo, del Camastra, di Occhito, dell'Osento, di Atella, di Conza, del Sinni e del Basentello, la cui realizzazione è presupposto dell'attuazione dei due grandi piani elaborati dall'Ente per gli acquedotti di Puglia e Lucania e per la utilizzazione integrale di tutte le risorse idriche di dette Regioni. Gli invasi preludono poi ad una vasta mole di problemi attinenti alle condotte, alla distribuzione ed alla utilizzazione delle acque invasate, mentre in generale hanno funzioni di regolatori idraulici per la difesa del suolo.

Sono, questi, problemi preminenti dell'attività dell'Ente, che si prospettano nel tempo sempre più gravosi e non trovano soluzione nelle ordinarie formule dei contributi di bonifica, che l'Ente può imporre in forza della sua legge istitutiva e con le modalità del regio decreto n. 215 del 13 febbraio 1933, giacchè questi ultimi in sostanza trovano il loro limite legale in benefici diretti e tangibili che i terreni traggono dalle opere realizzate dall'Ente stesso, mentre è certo che l'attività dell'Ente si proietta in azioni a lungo termine e travalica gli interessi specifici dei comprensori di bonifica, sia per quanto riguarda il loro perimetro che per quanto riguarda i compiti consortili dall'Ente assunti in legale surroga dei consorzi fra proprietari. Si consideri poi che l'Ente realizza le proprie attività con una visione integrale e — per quanto attiene all'acqua — non soltanto agricola dei problemi, con una visione cioè che non si limita alle esigenze irrigue ed idrauliche per la produttività e la difesa del suolo, ma considera anche ricerche e destinazioni delle acque per usi potabili, industriali ed in genere civili.

La nota depressione economica dell'agricoltura meridionale potrà trarre sicuri bene-

fici dell'attività dell'Ente, anche quando rivolta ad obiettivi di larga dimensione non ripartibili per singoli beneficiari in quote fisse.

D'altro canto il fabbisogno non può essere nemmeno coperto dal gettito delle aliquote per spese generali, relative all'esecuzione delle opere pubbliche, perchè queste, a parte la loro aleatorietà, sono in genere assorbite per fronteggiare spese specifiche relative alle singole opere ed interventi.

Nel delinearsi delle responsabilità dell'Ente, nel prossimo futuro, come organismo di propulsione dello sviluppo nelle regioni di Puglia, Lucania ed Irpinia, è necessario assicurare ad esso — in concomitanza con la realizzazione dei nuovi programmi che comportano un diverso dimensionamento dell'organizzazione, nonchè l'impiego di ingenti somme in conto capitale — l'assegnazione di contributi annuali, in modo che l'Ente possa attendere ai propri compiti, in una prospettiva di riequilibrio finanziario. Tali contributi sono previsti dall'articolo 1 dell'unito disegno di legge che si ripropone, a termini dell'articolo 81 del Regolamento del Senato della Repubblica, nel testo approvato nella decorsa legislatura dal Senato medesimo (atto Camera n. 3555).

L'articolo 2 del disegno di legge dispone, in sostituzione dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 (che ha esteso la competenza dell'Ente all'Alta Irpinia, parte occidentale della provincia di Avellino), che il comprensorio di attività dell'Ente comprende tutto il territorio della provincia di Avellino.

L'articolo 3 del disegno di legge, in sostituzione dell'articolo 3, primo comma, della legge 11 luglio 1952, n. 1005 (che prevedeva la costituzione, in seno all'Ente, di una speciale sezione per l'Irpinia, per provvedere alle esigenze del territorio dei comuni precisati nell'articolo 2 della stessa legge n. 1005), stabilisce la costituzione di una speciale sezione per provvedere alle esigenze del territorio della provincia di Avellino.

Nello stesso disegno di legge è anche prevista la riorganizzazione dell'Ente.

Allo scopo si prevede, all'articolo 4, la delega al Governo per l'emanazione di norme intese in particolare alla semplificazione della composizione degli organi, in aderenza anche alle raccomandazioni della Corte dei conti.

Sono previsti i seguenti organi: presidente, vice presidente, giunta esecutiva, deputazione di sezione per la Puglia, la Lucania e l'Irpinia, collegio sindacale.

Ai termini dello statuto vigente sono organi dell'Ente:

- 1) le sezioni regionali per la Puglia, la Lucania e l'Irpinia (deputazioni);
- 2) i comitati esecutivi costituiti in seno alle predette deputazioni delle sezioni;
- 3) il consiglio di amministrazione;
- 4) la presidenza (comitato di presidenza costituito dal presidente e dai tre vice presidenti);
- 5) il presidente.

Il consiglio è costituito dai componenti delle tre deputazioni e da altri sei membri aggiunti in rappresentanza di organizzazioni delle categorie agricole, della associazione della bonifica e della associazione degli ingegneri.

La riforma che si propone tende alla semplificazione degli organi, attraverso una ristrutturazione fondata sul consiglio di amministrazione come organo primario, anziché come organo secondario risultante dalla riunione delle deputazioni regionali.

In seno al consiglio, saranno costituite le sezioni regionali dello stesso consiglio.

Tale sistema comporterà una riduzione dei membri della deputazione.

In seno al consiglio sarà costituita una giunta esecutiva.

Tale giunta, più rappresentativa, potrà avere maggiori competenze dell'attuale comitato di presidenza, riducendosi il lavoro del consiglio.

Le norme delegate regoleranno, inoltre, le funzioni di controllo esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, modificando le disposizioni ora vigenti che prevedono una generica vigilanza che non consente di effettuare gli opportuni atti di controllo.

Infine, il disegno di legge mira a disporre che il regolamento organico del personale sia informato ai principi e criteri stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 901 del 1965 per il personale degli enti di sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è integrato di lire 1.500 milioni.

Per i relativi conferimenti è autorizzata la spesa per l'indicato importo di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 700 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 200 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.

È autorizzata, altresì, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 2.000 milioni, in ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975, per la erogazione, a favore dell'Ente predetto, di contributi nelle spese di funzionamento.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 luglio 1952, numero 1005, è sostituito dal seguente:

« Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio della provincia di Avellino ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle esigenze del territorio della provincia di Avellino sarà costituita in seno all'Ente una sezione speciale per l'Irpinia ».

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, sentite le regioni interessate e la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione, norme intese ad adeguare la struttura giuridica dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Le norme di cui al precedente comma dovranno regolare la nomina e le funzioni del presidente dell'Ente e di tre vice presidenti, rispettivamente, per le sezioni della Puglia e della Lucania e per la sezione speciale dell'Irpinia; la costituzione, la nomina e le funzioni del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e di una deputazione per ciascuna delle predette sezioni, con l'attribuzione ad esse di membri del consiglio, nonché la costituzione e la nomina del collegio sindacale.

Al consiglio di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole — agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori — di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province e di altri enti pubblici territorialmente interessati all'attività dell'Ente.

Le predette norme dovranno anche definire, in rapporto ai compiti dell'Ente, le funzioni di controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prevedendo, in particolare, che i bilanci, il regolamento organico ed il regolamento di amministrazione e contabilità siano sottoposti all'approvazione del predetto Ministero, di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.

Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Luca-

nia, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato ai principi e criteri stabiliti, per il personale degli enti di sviluppo, dall'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901. All'inquadramento in ruolo potrà partecipare il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1969.

Art. 6.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si farà fronte: per lire 500 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 500 milioni a carico del corrispondente capitolo 5381 dell'anno finanziario 1970 e per lire 500 milioni con le riduzioni di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli nn. 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.